

D.P.C.M. 27-11-2017 Riparto del fondo per le non autosufficienze per l'anno 2017.

Art. 2. Finalità

Art. 3. Progetti sperimentali in materia di vita indipendente

Art. 4. Disposizioni finali

Tabella 1 - Riparto generale delle risorse finanziarie del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2017

Tabella 2 - Risorse regionali per l'anno 2017

Allegato n. 1 - Monitoraggio mediante il Casellario dell'assistenza

Art. 1. Risorse del Fondo per le non autosufficienze

1. Le risorse nazionali assegnate al «Fondo per le non autosufficienze» per l'anno 2017, pari complessivamente a 463,6 milioni di euro, sono:

a) le risorse di cui all'art. 1, comma 159, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e le risorse di cui all'art. 1, comma 405, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come integrate dall'art. 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a complessivi 450 milioni di euro;

b) le risorse derivanti dalle attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità svolte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), pari a 13,6 milioni di euro.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite, per una quota pari a 448,6 milioni di euro, alle regioni per le finalità di cui all'art. 2 e, per una quota pari a 15 milioni di euro, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalità di cui all'art. 3. Il riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie complessive per l'anno 2017 è riportato nell'allegata tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Nelle more degli esiti della rilevazione di cui all'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 26 settembre 2016, di riparto del Fondo per le non autosufficienze 2016, in ordine al numero delle persone con disabilità gravissima, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione, nonché delle determinazioni del Piano per la non autosufficienza, di cui all'art. 7 del medesimo decreto, i criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2017 sono basati sugli indicatori stabiliti dall'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 26 settembre 2016. Le quote percentuali di riparto in tal modo individuate sono riportate nella colonna A della tabella 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. Le quote di riparto di cui al comma 3 sono riproporzionate, con riferimento alle sole regioni a statuto ordinario, come da colonna B della tabella 2, al fine di individuare il contributo delle medesime per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2017 fissato in 50 milioni di euro in base all'Intesa sancita in Conferenza Stato-regioni nella seduta del 23 febbraio 2017, ai sensi dell'art. 1, commi 680 e 682, della legge n. 208 del 2015. Le regioni a statuto ordinario, a valere su risorse regionali, integrano del medesimo ammontare, indicato nella colonna C della tabella 2, la quota del Fondo nazionale per le non autosufficienze loro attribuita per le finalità di cui all'art. 2.

5. Sulla base di quanto previsto ai commi 3 e 4, il riparto alle regioni del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2017 avviene secondo le quote riportate nella colonna D della tabella 2.

6. A seguito dell'integrazione del Fondo per le non autosufficienze ai sensi del comma 4, le risorse complessivamente disponibili nelle Regioni per gli interventi di cui all'art. 2 è quello riportato nella colonna E della tabella 2. Le regioni programmano gli interventi sull'ammontare complessivo ivi riportato.

7. Eventuali ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3538 «Fondo per le non autosufficienze», saranno ripartite fra le regioni secondo le quote di cui alla colonna A della tabella 2 del presente decreto.

Art. 2. Finalità

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono destinate alla realizzazione delle prestazioni, degli interventi e dei servizi assistenziali di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 26 settembre 2016, di riparto del Fondo per le non autosufficienze 2016.

2. Le regioni utilizzano le risorse di cui al presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 1, comma 4, prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50%, per gli interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione.

Art. 3. Progetti sperimentali in materia di vita indipendente

1. A valere sulla quota del Fondo per le non autosufficienze destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per un ammontare di 15 milioni di euro, sono finanziate azioni di natura sperimentale, per complessivi quindici milioni di euro, volte all'attuazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, relativamente alla linea di attività n. 3, «Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società». Le risorse, volte a potenziare i progetti riguardanti misure atte a rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con disabilità grave come previsto dalle disposizioni di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162, sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle regioni sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni possono riprogrammare, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le risorse già destinate nelle passate annualità ai Progetti sperimentali in materia di vita indipendente sulla base dell'evoluzione della sperimentazione e di eventuali esigenze sopravvenute.

Art. 4. Disposizioni finali

1. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al presente decreto resta fermo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto ministeriale 26 settembre 2016, di riparto del Fondo per le non autosufficienze 2016. In ogni caso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà all'erogazione delle risorse all'esito della valutazione della destinazione, da parte delle regioni, delle risorse di cui all'art. 1, comma 4, per le finalità del presente decreto.

2. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 26 settembre 2016, le informazioni sulla presa in carico e le prestazioni erogate in favore delle persone con disabilità gravissima sono messe a disposizione del Casellario dell'assistenza, di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo le modalità di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto. Nel medesimo allegato sono altresì indicate, ad integrazione di quanto previsto all'art. 6, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 23 novembre 2016, le modalità di messa a disposizione delle informazioni relative agli interventi a valere sulle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'art. 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, trova applicazione il decreto ministeriale 26 settembre 2016, di riparto del Fondo per le non autosufficienze 2016.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.